



STATUTO DEL COMUNE DI ORIGGIO

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 30 Novembre, 10 e 12 Dicembre 1991 con deliberazioni nn. 67, 78 e 82.

Esecutive con provvedimento del C.R.C. del 30 Dicembre 1991 – nr. 21119.

Modificato nella seduta consiliare del 21 Dicembre 1995.

Modificato nella seduta consiliare del 1° Settembre 2000, deliberazione n. 35;

Modificato nella seduta consiliare del 5 Marzo 2004, deliberazione n. 9

Modificato nella seduta consiliare del _____, deliberazione n. ____

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. _____,
(Esecutivo dal __/__/2013).

INDICE

PREMESSA STORICA

Titolo I

Elementi costitutivi

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 - Territorio e sede comunale
- Art. 5 - Pubblicità degli atti e delle informazioni
- Art. 6 - Stemma e Gonfalone

Titolo II

Organi elettivi e Giunta Comunale

- Art. 7 - Organi elettivi del Comune
- Art. 8 - Consiglio Comunale
- Art. 9 - Competenze e attribuzioni
- Art. 10 - Sedute e convocazione
- Art. 11 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 12 - Attribuzioni delle commissioni
- Art. 13 - Commissioni tecniche
- Art. 14 - Consiglieri comunali
- Art. 15 - Consigliere anziano
- Art. 16 - Trasparenza dell'operato degli eletti e dei nominati
- Art. 17 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 18 - Gruppi consiliari
- Art. 19 - Giunta Comunale
- Art. 20 - Elezioni e prerogative
- Art. 21 - Mozione di sfiducia
- Art. 22 - Composizione e funzionamento della Giunta Comunale.
- Art. 23 - Attribuzioni
- Art. 24 - Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 25 - Sindaco
- Art. 26 - Competenze del Sindaco
- Art. 27 - Attribuzioni del Sindaco come Ufficiale di Governo
- Art. 28 - Deleghe e nomine del Sindaco
- Art. 29 - Vicesindaco

Titolo III

Organi burocratici ed uffici

- Art. 30 - Segreteria Comunale
- Art. 31 - Il Segretario Comunale
- Art. 32 - Funzioni del Segretario Comunale
- Art. 33 - Attribuzioni di legalità e garanzia

- Art. 34 - Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 35 - Personale
- Art. 36 - Copertura dei posti di responsabile di settore
- Art. 37 - Collaborazioni esterne

Titolo IV
I servizi pubblici locali

- Art. 38 - I servizi pubblici locali
- Art. 39 - L'Azienda Speciale
- Art. 40 - L'Istituzione
- Art. 41 - Gestione dei servizi in forma associata
- Art. 42 - Rappresentanza della Minoranza

Titolo V
Controllo interno

- Art. 43 - Principi e criteri
- Art. 44 - L'Organo di revisione
- Art. 45 - Controllo di gestione

Titolo VI
Partecipazione popolare

- Art. 46 - Associazionismo

Titolo VII
Iniziativa politica

- Art. 47 - Partecipazione
- Art. 48 - Istanze e petizioni
- Art. 49 - Proposte

Titolo VIII
Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

- Art. 50 - Principi generali

Titolo IX
Referendum

- Art. 51 - *Referendum*
- Art. 52 - Materie ammesse a *referendum*

Titolo X
Funzione normativa

- Art. 53 - Statuto
- Art. 54 - Regolamenti
- Art. 55 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
- Art. 56 - Ordinanze
- Art. 57 - Responsabilità amministrativa

- Art. 58 - Possesso di atti comunali
- Art. 59 - Custodia di atti
- Art. 60 - Norma transitoria

PREMESSA STORICA

Il dizionario corografico dell'Italia del 1878 riporta che Origgio è un grosso villaggio posto a Maestro da Milano, da cui dista 23 chilometri e a Scirocco da Saronno che ne è lontano 4, il territorio è ubertoso specialmente in gelsi, vi ha un ampio bosco attraversato dal Bozzente.

La prima incerta menzione del Comune di Origgio si trova in un documento dell'1 ottobre 1179 dove sono citati due Gastaldi. In altri documenti del 1213 la citazione notarile è chiara perché, nel riferire i confini di alcune terre, si dice appunto che confinano con il Comune di Origgio.

Origgio, salvo un breve periodo dal 1808 al 1815 durante il Regno d'Italia sotto la dominazione napoleonica in cui fu aggregato ad Uboldo, è stato sempre Comune autonomo fino all'8 gennaio 1928, giorno in cui veniva emesso il Decreto d'aggregazione dei Comuni di Gerenzano, Uboldo e Origgio al Capoluogo di Saronno in ottemperanza alle direttive nazionali del Regime Fascista che imponevano l'annessione di più Comuni ad un centro maggiore onde meglio far fronte, così si diceva, alle accresciute esigenze pubbliche.

Origgio riacquistava la sua autonomia con Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, On. Enrico De Nicola, il 3 ottobre 1946 dietro pressante richiesta di tutta la popolazione all'indomani della conclusione della lotta di liberazione (25 aprile 1945).

Dai documenti storici risulta che gli Origgesi hanno conquistato nel tempo l'autonomia politica ed economica con l'uso, talvolta, di mezzi piuttosto energici, ma più spesso con una dignitosa resistenza alle diverse sopraffazioni non disgiunta dalla certezza del loro buon diritto e dalla fiducia nella Provvidenza.

Origgio si vanta di possedere antichi Statuti.

Essi vennero promulgati dall'Abate di Sant'Ambrogio, Ardengo Visconti, il 18 aprile 1228.

Lo scarso gradimento della popolazione a questi Statuti ha determinato la riscrittura degli stessi cioè una "Concordia" che venne emanata dall'Abate il 18 novembre 1229 con la partecipazione del Gastaldo, di due Consoli e di sette paesani in rappresentanza di tutta la popolazione.

E' un primo segnale di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

A distanza di anni, un altro episodio di partecipazione popolare trova riferimento in un *referendum* per l'impianto e la distribuzione dell'acqua potabile in sostituzione dei pozzi, riservato ai capi famiglia del Comune, che si tenne il 10 marzo 1912 alle ore 9,00 nella Sala del Consiglio Comunale con le norme, così si dice, portate dalla Legge Comunale e Provinciale per le elezioni.

Il Consiglio Comunale, con l'approvazione di questo Statuto, intende codificare gli spazi di libertà, di autonomia, di collaborazione e di partecipazione popolare che dettano le nuove norme sulle autonomie locali.

Titolo I

Elementi costitutivi

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Origgio è ente autonomo il quale ha rappresentatività secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. La nuova disciplina delle autonomie locali, divenuta Legge in data 8 giugno 1990, n. 142, ora Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come attuazione all'art. 128 della Costituzione, ha attribuito al Comune la rappresentanza della Comunità locale e l'autonomia statutaria e finanziaria.
4. Il Consiglio Comunale di Origgio redige il proprio Statuto secondo le finalità espresse di seguito.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia indicati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e concorre a rimuovere gli ostacoli che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e la valorizzazione della famiglia, attuando anche un servizio d'assistenza sociale e di tutela attiva della persona, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi ed in generale alle categorie più deboli.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle realtà associative presenti sul territorio nelle quali si arricchisce la personalità umana; sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4. Ricerca, per la soluzione dei problemi, forme di collaborazione fra pubblico e privato che rispondano meglio alle esigenze dei cittadini.
5. Il Comune ritiene le risorse ambientali e naturalistiche del territorio, assieme al suo patrimonio storico e culturale, beni essenziali e limitati della Comunità e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa, anche in nome delle generazioni future.
6. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo d'evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le nuove condizioni sociali, economiche e civili della Comunità privilegiando il valore della solidarietà.

7. Le proposte di variazione o d'abrogazione dello Statuto potranno essere sottoposte a parere di Organismi di partecipazione popolare nelle forme che il Consiglio Comunale riterrà più idonee.

8. Il presente Statuto trae il proprio fondamento dall'autonomia riconosciuta alla Comunità Origgese, ed al Comune che la rappresenta, dal dettato della Costituzione e dalla legge. Nel rispetto dell'ordinamento generale e dei principi fissati dalla Legge, costituisce nel proprio ambito una fonte normativa primaria. Liberamente adottato dal Consiglio Comunale, lo Statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge che disciplina l'ordinamento delle autonomie locali, le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le forme di collaborazione con gli altri Comuni e la Provincia, gli istituti di decentramento, partecipazione popolare, accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

9. Consapevole che il moderno sviluppo delle attività e delle relazioni postula una stretta interdipendenza ed una crescente integrazione a livello regionale, statale e sovranazionale, il Comune si riconosce nel processo d'integrazione politica ed istituzionale della Comunità Europea. Ricerca e favorisce i contatti tra comunità locali, come veicolo di dialogo e di cooperazione.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere d'autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Origgio è un piccolo centro che comprende alcune località esterne: la Muschiona, il Broggio, la Cascina Streppina, la Villa Regina ed altri agglomerati di più recente costituzione.

2. Tradizionalmente, il Capoluogo di Origgio è suddiviso, a partire dal centro e cioè dalla Piazza della Chiesa, in capo di sopra (cò da süra), verso Nord, e in capo di sotto (cò da sòta), verso Sud.

3. Il territorio del Comune si estende per chilometri quadrati 8,05 e confina con i Comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Lainate, Cerro Maggiore (Frazione Cantalupo) ed Uboldo.

4. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.

5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Il Comune assicura la trasparenza e facilita il controllo circa l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. La pubblicazione formale degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo Pretorio informatico.

3. Riconoscendo nell'informazione dell'opinione pubblica una condizione indispensabile per lo sviluppo della vita democratica e per l'esercizio dei diritti di partecipazione, il Comune favorisce la divulgazione dell'attività dei propri organi ed uffici, delle aziende ed istituzioni da esso dipendenti, sia attivando propri canali di comunicazione, sia garantendo accesso, collaborazione e supporto agli organi d'informazione.

4. Per la diffusione delle informazioni relative al funzionamento dei servizi ed all'attivazione di procedure di ampio interesse pubblico, il Comune organizza, anche avvalendosi di apparecchiature telematiche, servizi d'informazione destinati ai cittadini ed agli utenti.

Art. 6

Stemma e Gonfalone

1. Lo stemma del Comune, attribuito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 392 in data 16 luglio 1965 e trascritto nei registri della Consulta Araldica, raffigura un vecchio frate cistercense, tre anelli intrecciati (del Casato Borromeo) ed una croce.

2. Lo stemma è riprodotto negli atti ufficiali, nel bollo e nel gonfalone. La riproduzione dello stemma e l'esibizione del gonfalone sono riservati al Comune, che ne disciplina l'utilizzo.

Titolo II

Organi elettivi e Giunta Comunale

Art. 7

Organi elettivi del Comune

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale e il Sindaco.
2. I poteri, le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla Legge e dal presente Statuto.
3. Negli organi elettivi deve essere garantita tra i candidati la presenza di entrambi i sessi.

Art. 8

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è diretta espressione, democraticamente eletta, della Comunità locale. Determina l'indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio Comunale costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Sono organi del Consiglio Comunale: il Presidente, i Gruppi consiliari e le Commissioni consiliari permanenti.
4. Ai Gruppi consiliari ed alle Commissioni consiliari permanenti potrà essere riservato nella sede comunale uno spazio per l'esercizio delle loro funzioni con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 9

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nel regolamento.
2. Impronta l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini d'assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.

Art. 10

Sedute e convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che lo presiede, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno. La periodicità delle sedute è programmata secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.
2. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie e sedute urgenti.

3. La disciplina di dettaglio relativa all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni è contenuta nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 11

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti o temporanee.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale con garanzia della rappresentanza di tutti i Gruppi Consiliari. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Per svolgere l'azione d'indirizzo, formazione e controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale si dovranno obbligatoriamente istituire le Commissioni:

- a) Affari Istituzionali;
- b) Assetto territoriale e lavori pubblici.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

6. Il Consiglio Comunale, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata, può istituire Gruppi di lavoro speciali, aventi carattere consultivo, per l'esame di problemi particolari, dei quali potranno far parte, oltre ai rappresentanti dei Gruppi Consiliari, anche soggetti non Consiglieri Comunali, rappresentanti di associazioni ed esperti.

Art. 12

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio Comunale al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Spetta anche alle commissioni permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze, verificare lo stato d'attuazione dei programmi generali e particolari.

3. Le Commissioni, sia permanenti che temporanee, non hanno potere decisionale e svolgono funzioni solamente consultive.

4. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
- la nomina del presidente della commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 13

Commissioni tecniche

1. All'inizio del mandato o nel corso del medesimo possono essere istituite da parte degli organi istituzionali preposti le commissioni tecniche previste da norme legislative e/o dall'ordinamento comunale.
2. Possono far parte delle commissioni tecniche componenti della Giunta e del Consiglio, tecnici, professionisti, esperti e rappresentanti di organi esterni al Comune.

Art. 14

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. La posizione giuridica del Consigliere è regolata dalla Legge. La Legge determina le indennità spettanti ai Consiglieri per lo svolgimento delle loro funzioni.

Art. 15

Consigliere anziano

1. La figura del Consigliere Anziano è regolata dalla Legge.

Art. 16

Trasparenza dell'operato degli eletti e dei nominati

1. Nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa e del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, i Consiglieri e gli Assessori rendono nota la propria situazione economica e patrimoniale, nonché i redditi, in conformità alle leggi vigenti.

Art. 17

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme d'esercizio del diritto d'iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla Legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. I Consiglieri hanno diritto d'ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune - con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale - le informazioni e la documentazione in loro possesso (compresa la copia degli atti), utili all'espletamento del mandato. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla Legge, alla riservatezza ed al divieto di divulgazione nei casi previsti da norme vigenti.

3. Ciascun Consigliere comunale ha il diritto d'intervenire nelle discussioni in Consiglio Comunale nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento.

4. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto d'interesse con il Comune.

5. Ciascun Consigliere comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

6. I Consiglieri che non intervengono a cinque sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti dalla carica di Consigliere comunale. Per la relativa pronuncia di decadenza e per il suo iter procedurale troverà applicazione il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

7. L'interessato può produrre eventuali giustificazioni alle assenze.

Art. 18

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare.
2. La costituzione e il funzionamento dei Gruppi è riservata al regolamento.
3. Il regolamento prevederà la Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 19

Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune. Esercita le funzioni conferite dalle Leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art. 20

Elezioni e prerogative

1. I componenti della Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco. Dovrà essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

2. Le cause d'ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'Organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 21

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia è regolata dalla Legge.

Art. 22

Composizione e funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da non più di quattro Assessori, compreso il Vice Sindaco. Il Sindaco, con proprio provvedimento, ne stabilisce, di volta in volta, il numero.
2. Può essere nominato Assessore anche chi non faccia parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e d'eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Le sedute della Giunta sono, di norma, riservate e sono convocate dal Sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. Su invito del Sindaco possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, dipendenti del Comune, tecnici e consulenti esterni all'Ente.
4. L'attività è diretta e coordinata dal Sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.
5. La Giunta Comunale delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede in sua vece.
6. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta Comunale stessa.
7. La qualifica di Assessore Anziano è assunta dal primo degli Assessori, secondo l'ordine stabilito dal Sindaco.

Art. 23

Attribuzioni

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
2. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti d'amministrazione e gestione a contenuto generale, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbano essere adottati da organo collegiale e non rientrino nella competenza del Consiglio Comunale o di altri organi.
3. Delibera, inoltre, sui fatti riguardanti il Segretario Comunale quando ad assumere il provvedimento dovrebbe essere egli stesso in quanto Responsabile del settore competente.
4. Compete alla Giunta deliberare l'azione o la resistenza nei giudizi davanti ad ogni magistratura, nonché di conciliare o di transigere le liti.

Art. 24

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti validi favorevoli sui contrari, salve maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto, qualora la legge non preveda espressamente la votazione palese, le deliberazioni concernenti persone fisiche, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".

4. Le sedute delle Commissioni consiliari sono tenute nei modi e nelle forme previste dal regolamento.

5. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi d'incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

6. I verbali della Giunta e del Consiglio Comunali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio ed alla Giunta comunale deve essere corredata dei pareri:

- a) del responsabile del settore che ha curato la predisposizione della proposta, in ordine alla regolarità tecnica;
- b) del Ragioniere Comunale, in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;

Art. 25

Sindaco

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune, lo rappresenta, sovrintende allo svolgimento della sua attività garantendone la conformità con gli indirizzi generali, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla Legge.

Art. 26

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. In particolare il Sindaco:

- a) entro novanta giorni dalla sua elezione, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- b) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della Giunta;
- c) indice i *referendum* comunali e ne proclama l'esito;
- d) rappresenta il Comune in giudizio davanti ad ogni magistratura.

Art. 27

Attribuzioni del Sindaco come Ufficiale di Governo

1. In qualità di Ufficiale di Governo, il Sindaco sovrintende allo svolgimento delle funzioni attribuitegli per Legge o regolamento.

Art. 28

Deleghe e nomine del Sindaco

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli Assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.
2. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.
3. L'atto di delegazione specifica i compiti, gli atti anche per categorie e l'area di attività, entro i quali deve agire il delegato e contiene la sua accettazione. La delegazione può essere revocata per iscritto dal Sindaco o alla stessa può rinunciare, pure per iscritto, il delegato in qualsiasi momento e con effetto immediato.
4. Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia anche in caso d'assenza o impedimento del delegante sino alla revoca o, qualora non sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.
5. Le deleghe di cui al presente articolo perdono in ogni caso d'efficacia con la cessazione dalla carica del delegante.

Art. 29

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso d'assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di Legge.
2. In caso d'assenza, impedimento temporaneo o sospensione del Vicesindaco, le sue funzioni sostitutive sono svolte dall'Assessore Anziano.
3. Per poter presiedere il Consiglio Comunale il Vicesindaco deve ricoprire anche la carica di Consigliere Comunale.

Titolo III
Organi burocratici ed uffici

Art. 30
Segreteria Comunale

1. La segreteria del Comune è composta dal Segretario Comunale e dal personale destinato all'Ufficio.

Art. 31
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è un funzionario iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. Lo stato giuridico del Segretario Comunale è regolato dalla Legge.

Art. 32
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale:

- a) presta assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai regolamenti;
- b) può rogare i contratti nell'interesse del Comune;
- c) partecipa alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta e, se del caso, delle commissioni curando la redazione dei relativi verbali;

2. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori, e ne coordina l'attività.

3. Spettano al Segretario le seguenti attribuzioni:

- a) dirimere i conflitti d'attribuzione e di competenza fra aree funzionali diverse e tra i dipendenti;
- b) esaminare collegialmente con i dirigenti e/o i responsabili dei settori i problemi concernenti aree funzionali diverse, nel rispetto delle rispettive attribuzioni;
- c) emanare direttive per l'esecuzione delle deliberazioni;
- d) sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti, prestare ad essi consulenza giuridica e coordinarne l'attività;
- e) accertare ed indicare, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
- f) esercitare ogni altra attribuzione affidatagli dalle Leggi, dallo Statuto, dai regolamenti o dal Sindaco.

Art. 33
Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione dei *referendum* comunali.

2. Informa gli organi interessati delle dimissioni del Sindaco e della mozione di sfiducia.

3. Cura, se prevista, la trasmissione delle deliberazioni ad altri soggetti ed attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio nonché l'esecutività di provvedimenti ed atti del Comune.

Art. 34

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti ma preferibilmente per progetti e per programmi;
- b) analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) superamento della separazione rigida delle competenze nella suddivisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune secondo le norme del regolamento, è articolata in settori collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 35

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi del Comune che danno esecuzione alle Leggi, ai contratti collettivi nazionali di lavoro, ad ogni disposizione superiore ed allo Statuto.

3. Compete ai responsabili dei settori deliberare il conferimento degli incarichi ai legali dopo la deliberazione della Giunta comunale di proposizione o resistenza alle liti.

Art. 36

Copertura dei posti di responsabile di settore

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui potranno essere stipulati, in caso di vacanza, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per la copertura dei posti di alte specializzazioni e di responsabile di settore.

2. L'assunzione avviene con le modalità previste dal regolamento, garantendo in ogni caso la pubblicità dell'avviso e fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno del Comune, contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

4. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad aiuto contenuto di professionalità.

Art. 37

Collaborazioni esterne

1. Per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Titolo IV

I servizi pubblici locali

Art. 38

I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della Comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri d'obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Comune individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla Legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri d'economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5. La partecipazione di rappresentanti del Comune agli organi societari è stabilita dalla Legge o dagli statuti societari.
6. Il Comune autorizza i propri Amministratori, all'uopo designati dall'organo competente, a partecipare all'attività degli organi nazionali e regionali delle Associazioni degli Enti Locali e ad assumere, per designazione delle predette Associazioni, incarichi di Amministratori o Sindaci nelle Società dalle stesse costituite per erogare servizi e prestazioni ai Comuni ed agli altri Enti Locali. Tali incarichi non comportano partecipazione ai risultati di gestione della Società e sono considerati, in virtù dell'art. 35/ter del D.L. 28/2/1983, n. 55, convertito dalla Legge 26/4/1983, n. 131, come sostituito dall'art. 25 della legge 3/8/1999, n. 265, conferiti in connessione con il mandato elettorale e la carica ricoperta presso il Comune, per gli effetti di cui all'art. 5 della Legge 23/4/1981, n. 154.

Art. 39

L'Azienda Speciale

1. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, d'autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3. I componenti del consiglio d'amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, secondo criteri di competenza politico-amministrativa e tecnica specificati nell'atto di nomina. Fra coloro che abbiano i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

4. Il consiglio d'amministrazione ed il presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

5. Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause d'incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla Legge e dal presente Statuto.

6. Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio d'amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

7. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio d'amministrazione dell'azienda.

8. Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. I Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della Minoranza.

Art. 40

L'Istituzione

1. L'Istituzione è un organismo strumentale del Comune per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato d'autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore.

3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle Minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

4. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

5. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

6. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

Art. 41

Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di

servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono, di norma, di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado d'assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli enti, le modalità d'organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o d'altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione d'indirizzo e controllo degli enti aderenti.

Art. 42

Rappresentanza della Minoranza

1. Il Comune nelle scelte dei propri Rappresentanti presso le forme associative e gestionali dovrà garantire, ove possibile, la presenza della Minoranza consiliare e di entrambi i sessi.

Titolo V

Controllo interno

Art. 43

Principi e criteri

1. L'attività di revisione dei conti potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria del Comune. È facoltà del Consiglio Comunale richiedere agli Organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Organo di revisione e ne specificano le attribuzioni di controllo, d'impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi stabiliti dal Codice Civile concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

3. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera d'attività dell'Organo di revisione e quella degli Organi e degli uffici comunali.

Art. 44

L'Organo di revisione

1. L'Organo di revisione viene individuato secondo le disposizioni normative superiori.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, l'Organo di revisione avrà diritto d'accesso agli atti e documenti connessi alla sfera di competenza.

Art. 45

Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni del Comune, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni d'efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Titolo VI

Partecipazione popolare

Art. 46

Associazionismo

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine d'assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza e di favorire l'espressione democratica della volontà popolare.

2. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune anche su base di rioni e località e favorisce l'intesa fra le stesse soprattutto nelle manifestazioni pubbliche.

3. La partecipazione dei cittadini attraverso le libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi operanti sul territorio comunale.

4. Le libere forme associative comprendono le associazioni: sindacali, di categoria, di combattenti e reduci, di volontariato, di protezione dei portatori di handicap, della Parrocchia, della scuola, della cultura, dello sport, del tempo libero, del privato sociale e di quelle che abbiano le caratteristiche del comma precedente.

5. Il riconoscimento delle associazioni di cui al comma precedente da parte del Comune, al fini dell'inserimento in un "Albo Comunale delle Associazioni" è disciplinato dal Regolamento comunale.

6. Alle libere forme associative e ai soggetti di volontariato che desiderino partecipare all'elaborazione e alla gestione delle politiche sociali comunali viene garantita l'apertura alle strutture e ai servizi dell'Ente. A questo scopo il Comune promuove l'istituzione di apposite consulte tese a favorire la soluzione delle varie problematiche quali quella giovanile e quella socio-assistenziale.

7. La costituzione delle consulte sarà deliberata dal Consiglio Comunale ed il loro funzionamento dovrà rispettare quanto previsto dal regolamento.

8. Il Consiglio Comunale terrà almeno una volta all'anno, prima della stesura del bilancio di previsione, una riunione aperta con la partecipazione dei rappresentanti delle consulte.

9. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire anche mediante la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità e l'uso, anche con più soggetti, di beni mobili ed immobili comunali, previa apposita convenzione e, comunque, nei modi stabiliti dalla Legge 8 giugno 1990, n. 241, art. 12, e del relativo regolamento comunale.

10. Le libere associazioni per fruire del sostegno del Comune devono farne richiesta all'Amministrazione con un'istanza sottoscritta nella quale saranno riportate le finalità che si propone e le modalità d'attuazione.

Titolo VII

Iniziativa politica

Art. 47

Partecipazione

1. Il Comune favorisce l'accesso dei cittadini e delle associazioni alle strutture del Comune, l'articolazione dell'orario d'apertura degli uffici al pubblico e un'ideale strutturazione di questi per fornire le opportune informazioni.

2. Quando l'Amministrazione comunale intende adottare atti di programmazione socio-economica o di pianificazione territoriale che riguardino l'intera collettività o comunque siano ritenuti di grande rilevanza sociale, potrà provvedere all'indizione di assemblee pubbliche anche su base di località; tali assemblee dovranno essere opportunamente pubblicizzate e si dovrà anche provvedere alla distribuzione in sede della relativa documentazione.

3. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessino specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati o, direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze della Giunta Comunale o delle competenti Commissioni consiliari o, indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie.

Art. 48

Istanze e petizioni

1. I residenti maggiorenni, i comitati e le associazioni possono rivolgere ai competenti organi comunali, secondo le rispettive competenze:

- a) istanze per richiedere l'emanazione o la revoca di provvedimenti;
- b) petizioni per attivare iniziative a tutela degli interessi collettivi.

2. Le istanze e le petizioni, presentate in forma scritta, sono indirizzate al Sindaco il quale - verificatane l'ammissibilità - le trasmette all'organo competente per materia.

3. Le istanze e le petizioni sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione, se inerenti alle competenze del Sindaco, della Giunta Comunale, o dei Responsabili dei settori, entro sessanta giorni se inerenti alle competenze del Consiglio Comunale. Le conseguenti determinazioni sono comunicate ai presentatori.

Art. 49

Proposte

1. Tutti i cittadini maggiorenni, residenti nel Comune, possono avanzare proposte con le quali si richiede l'adozione di un atto o di un provvedimento amministrativo di contenuto determinato rispondente ad un interesse collettivo.

2. La richiesta, se concernente un atto o provvedimento di competenza del Consiglio, corredata del parere dei Responsabili dei settori interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria, viene trasmessa alla Commissione consiliare per gli affari istituzionali.

3. Questa deve emettere il parere consultivo entro quaranta giorni dal ricevimento della pratica ed ha la possibilità di sentire i proponenti dell'iniziativa.

4. La pratica ritorna quindi all'ufficio competente per i provvedimenti di competenza, che devono essere adottati entro un periodo di venti giorni.

5. Le proposte relative ad argomenti di competenza di altri organi, verranno istruite dai rispettivi uffici.

6. Tra il Comune e i proponenti, qualora il parere degli organismi consultivi sia favorevole, si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

7. Le proposte di cui al comma 1, così come pervenute, dovranno essere comunicate ai Capigruppo consiliari entro sei giorni dalla data di ricezione al protocollo.

Titolo VIII

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

Art. 50

Principi generali

1. Il Comune assicura a tutti i cittadini l'informazione sulla propria attività e sui principali atti adottati dall'Amministrazione e ricercherà i mezzi più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione stessa anche a mezzo di periodici.
2. Il diritto d'accesso è esercitato nelle forme stabilite dalla Legge e dai regolamenti in materia.
3. Il rispetto dell'art. 162, comma 7., del D.Lgs. n. 267/2000, è assicurato mediante pubblicazione sul sito Internet comunale del bilancio annuale di previsione e dei suoi allegati.

Titolo IX Referendum

Art. 51 Referendum

1. Sono previsti *referendum* consultivi per abrogare o adottare provvedimenti in tutte le materie d'esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà popolare.

2. E' previsto un *referendum* consultivo su richiesta del 12% dei cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di *referendum* consultivi tali da consentire la scelta fra due o più soluzioni alternative relative alla medesima materia.

Art. 52 Materie ammesse a referendum

1. E' ammesso il *referendum* consultivo su questioni di rilevanza generale interessanti l'intera collettività con esclusione dei seguenti argomenti:

- a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e, in generale, atti o questioni concernenti persone;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
- c) revisione dello Statuto e regolamenti del Comune e di quelli delle aziende speciali;
- d) bilanci, finanze, tributi e contabilità;
- e) materie sulle quali il Consiglio Comunale debba esprimersi entro i termini stabiliti per legge;
- f) pareri richiesti da disposizioni di legge.

2. Il *referendum* locale non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali, mentre possono essere abbinati più quesiti referendari.

3. Non possono tenersi più consultazioni referendarie in un anno solare, salvo deroghe per casi eccezionali decise dalla Giunta Comunale.

4. Non possono tenersi *referendum* un anno prima della decadenza del Consiglio Comunale per fine legislatura;

5. I *referendum* possono tenersi, preferibilmente, nei mesi di marzo, aprile, settembre ed ottobre.

6. Il Comitato promotore deve comunicare al Sindaco l'intenzione di indire il *referendum* ed i quesiti che intende proporre allegando una relazione tesa a chiarire le finalità dell'iniziativa.

7. Gli uffici comunali sono a disposizione per fornire ai promotori del *referendum* sussidi tecnici e pareri giuridici e in materia finanziaria. Questi dovranno essere allegati alla relazione.

8. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, l'Organo competente e valutarne l'ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione previo parere obbligatorio della Commissione comunale affari istituzionali.

9. Le spese relative allo svolgimento del *referendum* sono a carico del Comune.

10. L'esito del *referendum* è proclamato dal Sindaco e reso noto con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

11. Qualora al *referendum* abbia partecipato più del 50% degli aventi diritto il Sindaco, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il dibattito relativo.

12. Il Consiglio Comunale, qualora prima della data di svolgimento del *referendum*, abbia deliberato l'abrogazione di quanto si richieda d'abrogare o deliberato quanto si chieda di deliberare, il *referendum* non avrà luogo.

13. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 8., appartiene al Consiglio Comunale la competenza a decidere dell'ammissibilità del *referendum*.

Titolo X
Funzione normativa

Art. 53

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data d'esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 54

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

3. regolamenti devono essere pubblicati sul sito Internet del Comune. Essi debbono essere comunque accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 55

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in altre Leggi e nello Statuto stesso, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 56

Ordinanze

1. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui agli articoli 50 e 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 e in tutti i casi previsti dalla Legge.

2. In caso d'assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce.

Art. 57

Responsabilità amministrativa

1. Gli Amministratori ed il personale del Comune sono soggetti, in materia di responsabilità, alle disposizioni di Legge vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 58

Possesso di atti comunali

1. Gli Amministratori e gli impiegati del Comune sono responsabili delle carte e dei documenti loro affidati.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, sia in possesso di carte e documenti di pertinenza del Comune, ne risponde ad ogni effetto di Legge, fino a che non ne ottenga regolare scarico.

Art. 59

Custodia degli atti

1. La conservazione degli atti, delle carte e delle scritture di pertinenza del Comune è affidata ai responsabili dei settori che li hanno generati o ricevuti.

2. Non si possano estrarre le carte originali dall'archivio, ne asportarle dall'ufficio comunale, senza l'ordine scritto della Giunta o del Segretario Comunale.

Art. 60

Norma transitoria

1. Fino alla cessazione dell'Amministrazione in carica alla data d'approvazione di questo Statuto, la Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da non più di sei Assessori, compreso il Vice Sindaco. Il Sindaco, con proprio provvedimento, ne stabilisce, di volta in volta, il numero.

2. Fino alla nomina della nuova Giunta Comunale, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 20 di questo Statuto non trova applicazione.